

Prot. N. 2413

**ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRESID ASSORBENTI PER
L'INCONTINENZA E LINEA IGIENE DEGLI ANZIANI OSPITI NELLE CRA (CASA
RESIDENZA ANZIANI) CPV 33141621-9/ 33700000-7 EA 05-7**

CIG quadro 88938637EC

TRA

ASP "Magiera Ansaloni" C.F: 80010410357, rappresentata, ai fini delle
sottoscrizione del presente contratto, da Direttore, Dott. Ravanello Alberto, C.F.
RVNLRT72T07F999L, domiciliato per la carica nella Sede del suddetto Ente in Via C.
Marx n. 10, - 42010 - Rio Saliceto (RE)

E

e la ditta aggiudicataria della procedura di gara Essity S.p.A. con unico socio con
sede legale in Altopascio (LU), frazione Badia Pozzeveri, Via XXV Aprile, n. 2 e sede
commerciale in Via Quasimodo n. 12, 20025 Legnano (Mi) codice fiscale, partita i.v.a.
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 03318780966, capitale
sociale Euro 5.000.000,00 i.v.a, società soggetta a direzione e coordinamento di
Essity Aktiebolag, rappresentata dall'Amministratore Delegato Massimo Minaudo C.F
MNDMSM62E30A052L domiciliato per la carica presso la sede legale in Altopascio
(LU), frazione Badia Pozzeveri,;

PREMESSO CHE

- a) Con decreto dell'Amministratore unico n. 17 del 02/08/2021 questa
Amministrazione ha stabilito di affidare la fornitura di presidi assorbenti per
l'incontinenza e linea igiene degli anziani per se stessa e per l'Asp Opus
Civium mediante accordo con cui si prevedeva l'affidamento tramite accordo

quadro a cui le citate Amministrazioni potranno aderire durante il suo periodo

di validità di 12 mesi mediante sottoscrizione di contratto derivato

b) L'affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

c) Con:

a. la determinazione n° 28 del 07/09/2021 si determinava a contrarre per la fornitura in oggetto;

b. la determinazione n° 36 del 21/10/2021 si nominava la Commissione giudicatrice per la gara in parola

c. la determinazione n° 37 del 21/10/2021 si ammettevano i concorrenti alla procedura;

d. la determinazione n° 40/2021 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva;

e. la determinazione n°. 49/2021 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva esecutiva

d) Sono state svolte le verifiche prescritte dalla vigente normativa, tenuto conto sia della procedura seguita, sia della natura dell'aggiudicatario, le quali hanno avuto esito positivo e la cui documentazione a comprova è conservata agli atti d'ufficio in originale;

e) Che l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara che sottoscrive il presente Accordo Quadro ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle

condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e riportati nei documenti di gara che

si intendono ivi integralmente richiamati per costituire parte integrante e

sostanziale del presente;

f) Che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna

obbligazione per ASP Magiera Ansaloni in qualità di Centrale di Committenza

nei confronti dell'aggiudicatario in quanto definisce la disciplina relativa alle

modalità di esecuzione del servizio/fornitura da affidarsi in seguito e impegna

la Ditta che si è aggiudicata la gara alla stipula del relativo contratto di appalto

derivato con le singole Asp aderenti l'accordo medesimo.

g) Che l'aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro,

ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, in

particolare il capitolato tecnico e il disciplinare di gara, definiscono in modo

adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto,

nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che hanno potuto

acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica

delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come meglio sopra rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse, e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime

premesse, ivi incluso il Bando di gara e il Capitolato Tecnico costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. L'esecuzione dell'Accordo quadro è regolata ove non diversamente stabilito,

ordinatamente, in successione complementare:

a) dal D.Lgs. n. 50 del 2016;

b) dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

c) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare da quelle applicabili in ragione della natura di ente pubblico di ASP "Magiera Ansaloni"

d) dagli atti di gara tutti della procedura, quali il Bando di gara, il Capitolato tecnico, la scheda di offerta economica, l'offerta tecnica che costituiranno parte del contratto derivato, il patto di integrità;

3. Le singole attività o interventi saranno regolate dalle disposizioni operative indicate al precedente comma, dalle disposizioni in esse previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro nonché dalle direttive nel tempo vigenti in ordine alle misure prescritte per il contenimento dell'epidemia di Sars Covid-19

Art. 2

Definizioni

Accordo Quadro: il presente atto, nonché i documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra ASP Magiera Ansaloni, da una parte, e l'aggiudicatario, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative al contratto da stipulare con ogni amministrazione aggiudicatrice entro il periodo di validità del medesimo Accordo Quadro;

Aggiudicatario: l'operatore economico aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

Contratto derivato: il contratto di appalto successivo che viene sottoscritto in adesione all'accordo quadro tra l'aggiudicatario e le Asp aderenti l'accordo per l'esecuzione dei servizi/forniture che la competente ditta aggiudicataria dovrà prestare in favore

dell'ente di riferimento sulla base di quanto stabilito dai documenti di gara;

Art. 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'individuazione della Società a cui le Amministrazioni aggiudicatrici sotto indicate potranno affidare alle condizioni ivi definite oltre quelle eventualmente pattuite tra le parti nel contratto derivato, la fornitura di presidi per incontinenti e linea igiene corpo per i servizi:

- Residenziali
- Semiresidenziali

Come indicati dettagliatamente nei lotti di gara

- **Magiera Ansaloni** con sede in via C. Marx 10 a Rio Saliceto (RE) Amm. Aggiudicatrice e Centrale di Committenza
- **Opus Civium** con sede in via Conciliazione 10, 42024 Castelnovo di Sotto (RE) Amm. aggiudicatrice

Il presente accordo è' concluso con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad eseguire le prestazioni basate sulle condizioni di gara e precisate nel Capitolato tecnico.

1. Alcuni servizi/forniture, anche se previsti dal Capitolato Tecnico, possono non essere richiesti/attivati nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro se non necessari alle Amministrazioni contraenti così come possono esserne tra le parti negoziati altri che siano di completamento e integrazione dell'oggetto principale dell'appalto purché nei limiti già stabiliti nei documenti di gara e di legge.

2. I quantitativi di fornitura indicati nel Capitolato Tecnico sono meramente presuntivi e hanno avuto come unico scopo quello di consentire l'esatta individuazione dei

parametri oggettivi di gara per formulare l'offerta. Gli stessi pertanto non sono in alcun modo vincolanti per le Asp contraenti in sede di esecuzione contrattuale.

3. Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipula dell'accordo quadro non è previsto, quindi, un minimo garantito.

4. Le prestazioni di cui al capitolato tecnico, vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) oltre le altre imposte ove dovute.

Art.4

Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata che va dal **30/11/2021** (data della determinazione n° 49 di esecutività dell'affidamento definitivo) ai sensi dell'art 4.1 del bando di gara al 30/11/2022 eventualmente prorogabile per sei (6) mesi.

2. durante la validità dello stesso per ogni Amministrazione qualificata nel presente come "Amministrazione Aggiudicatrice" è possibile stipulare il contratto derivato che sarà efficace, subordinatamente alla corretta esecuzione del periodo di prova di 6 mesi previsto dall'art. 8 del Capitolato, **per 60 mesi.**

3. Al termine del primo periodo di durata contrattualmente variabile a seconda del momento in cui si aderisce all'accordo quadro, potrà essere disposto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione aggiudicatrice che la ditta si obbliga a svolgere alle medesime condizioni, economiche e contrattuali pattuite ed in essere al momento della scadenza:

✓ Eventuale proroga tecnica fino a un massimo di ulteriori 6 mesi.

4. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno aderire per la stipula del contratto derivato al fine di dare esecuzione ai servizi oggetto dell'appalto.

Art. 5

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Per le ASP il Direttore dell'Esecuzione del Contratto derivato è individuato nella figura del Direttore Generale dell'Amministrazione o soggetto dallo stesso appositamente delegato e comunicato alla ditta ;

2. L'aggiudicatario individua i seguenti responsabili del servizio:

- **Key Account Manager** Patrizia Savani 348-3511064
- **Sales Manager Area Centro** Loredana Viesti 348-3511055
- **Field Coach Area Centro** Silvia Fattori 348-3511050
- **Continence Care Advisor** Filippo Ritrovato 348-470890
- **Continence Care Advisor** Anna Lugli 348 3511058

Art. 6

Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento delle procedure di gara individuato nella persona del Dott. Ravanello Alberto.

Art. 7

Prezzi e contenuti dell'Accordo Quadro

1. L'importo complessivo del presente Accordo Quadro è costituito dagli importi di:

- a. € 410.523,75 per la linea assorbenza (€ 1,05 a PL/die) risultante dall'offerta economica
- b. € 105.563,25 per la linea igiene (€ 0,27 a PL/die) risultante dall'offerta economica

2. Le variazioni agli importi indicati e posti a base contrattuale in esito alle offerte economiche, non sono ammesse salvo che nei limiti stabiliti per legge e dal capitolato di gara all'art 2 in base alla natura della variazione stessa.

3. Nel corso della durata del contratto derivante dall'Accordo Quadro all'aggiudicatario sarà corrisposto esclusivamente l'importo determinato dai prodotti effettivamente consegnati al prezzo indicato in sede di offerta con il limite del costo a PL giornaliero sopra indicato effettivamente occupato e periodicamente conteggiato dalle singole Amministrazioni¹ aggiudicatrici. In caso di consumo di merce per importi eccedenti i suddetti limiti le Amministrazioni pagheranno solo il costo a PL moltiplicato per il numero di giornate di effettiva occupazione restando a carico della ditta i costi eccedenti. In caso l'amministrazione abbia già pagato un importo che risulti essere maggiore di tali limiti la ditta provvederà al ristoro della parte non dovuta o con note di accredito o conguaglio nelle fatture successive da emettere.

4. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni indicate nel Capitolato Tecnico secondo i termini e le modalità in esso specificati e a praticare le condizioni indicate nell'offerta presentata in gara che saranno sottoscritte nei rispettivi contratti derivati.

5. Al riguardo, si precisa che i prezzi indicati nell'offerta economica s'intendono comprensivi di tutte quelle attività accessorie e necessarie alla fornitura della prestazione principale

Art. 8

Criterio di individuazione del contraente

1. A norma dell'art. 54, del D.lgs. 50/2016, con il presente accordo non sussiste la necessità di indicare o rinegoziare le condizioni con il soggetto aggiudicatario

¹ La periodicità potrà essere stabilita nel contratto derivato e potrà essere variata anche con semplice scambio di corrispondenza tra le parti

poiché è esattamente stabilito l'operatore economico aggiudicatario e quali prestazioni eseguire, a quali prezzi e per conto di quali amministrazioni.

Art. 9

Obbligazioni generali del fornitore

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi/forniture oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella esecuzione contrattuale.

2. L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico e secondo le indicazioni del relativo CCNL di comparto

3. L'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale indicato nel Capitolato tecnico/documenti di gara, e gli stessi non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni aggiudicatrici assumendosene ogni relativa alea.

5. Non rientrano tra le spese di cui al comma precedente i maggiori costi eventualmente dovuti a cause di forza maggiore (quali l'aumento sproporzionato successivo alla gara della materia prima) il cui aumento andrà

eventualmente ricontrattato ai sensi dell'art 2 c. 6 del capitolato tra

l'aggiudicatario e le Amministrazioni aggiudicatrici quale variante in corso

d'opera

6. L' Aggiudicatario si impegna espressamente a:

a. Impiegare, a sua cura e spese, tutto il personale, munito di preparazione professionale e di conoscenza tecnica necessarie per l'esecuzione delle prestazioni di cui al Capitolato tecnico e degli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;

b. Manlevare e tenere indenne gli Enti aggiudicatori da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti

c. Tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del contratto derivato dal presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa necessaria e da presentare agli Enti competenti per la regolare conduzione dei contratti derivati dal presente Accordo Quadro

7. In particolare, pena l'applicazione di quanto disposto dal successivo art. 10, il Fornitore ha l'obbligo di:

a. Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro comunicare a ASP Magiera Ansaloni, mediante PEC (magieraansaloni@cert.provincia.re.it):

i. Ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

ii. Ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il

termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

b. Nel periodo di validità del contratto derivato a comunicare alle Amministrazioni aggiudicatrici, mediante PEC della singola Amministrazione contraente:

i. Ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

ii. Ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

8. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto derivato con ogni singola Asp deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice e tale obbligazione indicarla negli atti e documenti da sottoscrivere.

9. L'aggiudicatario per la sottoscrizione dei contratti derivati ha pure l'obbligo come previsto nel capitolato di gara di avere e mantenere attiva per tutta la durata contrattuale apposita polizza per copertura danni derivanti da RCT e RCO non inferiore a € 1.133.827,50 per ciascun lotto

Art. 10

Risoluzione del contratto

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Centrale di Committenza, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, può risolvere il contratto di accordo quadro, durante il periodo di sua efficacia e, di conseguenza, annullare eventuali contratti derivati ove già stipulati, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a. Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
 - b. L'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
 - c. L'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto giudizialmente o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice.
 - d. Applicazione da parte degli Enti che hanno già aderito all'accordo quadro di sanzioni o avvenuto recesso o avvenuto rifiuto ingiustificato dell'aggiudicatario per almeno 3 volte anche non consecutive, di adempiere ai propri obblighi.

e. Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle

leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,

f. Sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

all'articolo 80 del codice appalti

2. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima sempre la conseguente scelta di

risoluzione da parte delle Amministrazioni che hanno già sottoscritto il

contratto derivato a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione

dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in

essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio sino a

nuova aggiudicazione

3. In ogni caso, resta fermo il diritto della Centrale di Committenza e delle

Amministrazioni al risarcimento dell'ulteriore danno ove cagionato in

conseguenza alla risoluzione contrattuale ed all'imputazione a titolo di rivalsa

di eventuali sanzioni irrogate per negligenza / mancata prestazione da parte

dell'aggiudicatario;

4. In caso di risoluzione l'aggiudicatario ha diritto al solo pagamento delle

prestazioni eseguite relative alle singole prestazioni, purché eseguite

correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni

previste nell'Accordo Quadro e nel Capitolato tecnico.

5. In caso di risoluzione o contenziosi inerenti un contratto derivato con un Ente

aggiudicatario avvenuto successivamente al periodo di validità del presente

accordo, gli altri contratti di appalto proseguiranno in maniera del tutto

indipendente

6. Ai sensi dell'articolo 1455 Codice Civile, ASP Magiera Ansaloni si riserva la

facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto quadro nei seguenti

casi di grave inadempimenti:

a. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

b. In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

c. In caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario.

d. Per violazione degli obblighi di riservatezza;

e. Nei casi di subappalto non autorizzati dagli Enti aggiudicatori;

f. Qualora la Società perda i requisiti di carattere generale richiesti per l'affidamento del servizio previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

g. Per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136;

h. Per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013

i. Nel caso in cui il contratto risulti concluso in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165 del 2001

7. Ove si ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, si provvederà

a contestarle per iscritto all'impresa, tramite PEC fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale

termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni ritenute più opportune,

dandone notizia motivata alla Società.

8. La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. Alla stessa, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

9. La risoluzione del contratto non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 11

Prezzi del capitolato e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. I prezzi offerti nell'offerta tecnica devono intendersi fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti derivanti dall'accordo Quadro, senza che l'aggiudicatario possano pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere fatta salva la facoltà di revisione prezzi per le motivazioni espressamente previste nei capitolati tecnici

2. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, comprensivi di qualsiasi spesa, sia principale che accessoria o di carattere fiscale necessaria per eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo quadro come descritti meglio nel Capitolato

3. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio dell'aggiudicatario, tutti gli oneri che gravano su di essi per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale alle amministrazioni aggiudicatrici e a terzi, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'I.V.A.

4. L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Articolo 12

Responsabilità dell'affidatario e penali

1. L'Affidatario è responsabile per le difformità e i vizi della prestazione dovuta, se non prova che l'inadempimento, il vizio o il ritardo è stato determinato da impossibilità derivante da causa allo stesso non imputabile. Esso si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, le norme comportamentali e di sicurezza vigenti presso le Asp.

2. Per quanto compatibili saranno posti a carico dell'affidatario e dei suoi collaboratori gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 62/2013 e le disposizioni ministeriali ed aziendali inerenti i comportamenti e prescrizioni da osservare per il contenimento della pandemia da Covid-19

3. L'aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto dichiara e da atto di aver preso visione e di avere piena conoscenza del suddetto Codice messo a disposizione dalle Amministrazioni sul sito istituzionale.

4. L'affidatario è responsabile in ogni caso dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e legali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. Esso è inoltre responsabile del trattamento previdenziale e si impegna a praticare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento conforme alle norme di legge in materia previdenziale ed antinfortunistica .

Le eventuali mancanze, inosservanze o carenze contrattuali saranno

soggette all'irrogazione delle penali da parte dell'Asp coinvolta con le modalità e importi definiti nel capitolato di appalto che saranno riportate nei contratti derivati

5. L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'AMMINISTRAZIONE nei confronti della ditta per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza

Articolo 13

Verifiche – conclusione intervento

1. Il controllo sul servizio prestato viene effettuato presso le sedi operative dai responsabili incaricati / individuati da ciascun Ente.
2. Qualora, a seguito del controllo qualitativo e quantitativo, il servizio prestato dovesse risultare non conforme alle specifiche tecniche richieste, l'affidatario deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con le modalità e nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'Ente fatta comunque salva l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Articolo 14

Tutela contro azioni di terzi

1. L'affidatario espressamente ed irrevocabilmente, assume:
 - a. Ogni responsabilità per danni arrecati, eventualmente, all'Ente ed a terzi in dipendenza di difetti dei prodotti, manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
 - b. L'obbligo a tenere indenne l'Ente degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui lo stesso

dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato per

negligenze imputabili all'aggiudicatario che saranno dallo stesso

rimborsati comprese le spese accessorie.

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono esonerate (salvo i comportamenti

dolosi) da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse

accadere al personale dipendente del fornitore durante l'esecuzione della

fornitura, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso

nel corrispettivo dell'appalto.

Articolo 15

Oneri e responsabilità del prestatore

1. Sono a carico dell'affidatario ogni imposta o tassa esistente al momento

dell'offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente al contratto di fornitura

oggetto del presente contratto

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva

espresa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli

atti di affidamento ed in particolare al Capitolato Tecnico.

3. In ogni caso, l'affidatario si obbliga ad osservare e far osservare, per quanto

di competenza, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in

vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente

all'affidamento del contratto.

Articolo 16

Modalità di fatturazione e pagamento

1. Ciascun Ente aggiudicatario provvederà, per il tramite dell'Ufficio competente,

al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro emissione di regolari fatture

elettroniche con la modalità del cd "split payment". Il pagamento della fattura

verrà disposto entro il termine massimo di 60 giorni fine mese data fattura

intendendosi tale termine come congruo ed equo ai sensi del dpr 231/2002

ss.mm.ii.

2. Il pagamento è comunque subordinato all'art 30 c. 5 bis e al corretto

espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della

Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla Legge.

3. Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa disposizione di

legge o accordo scritto tra le parti, mediante bonifico presso la banca ed il

conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura.

4. L'aggiudicatario s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni

che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di

tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i

pagamenti eseguiti.

5. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano

sospesi e nulla l'affidatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

6. In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. è fatto obbligo all'aggiudicatario sin da ora, di

comunicare gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato,

anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, nonché le

generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

L'aggiudicatario ha pure l'obbligo di far rispettare tali obblighi anche ai propri

sub-fornitori ed a segnalare all'Amministrazione eventuali irregolarità

riscontrate in capo agli stessi.

Articolo 17

Sospensione

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano l'esecuzione o la realizzazione della prestazione, ciascun Ente, nel proprio ambito, ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

2. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio.

3. La sospensione dell'esecuzione del contratto può altresì essere disposta dal Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità e, comunque, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 18

Recesso

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, l'Ente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da parte dell'Amministrazione da inviare mediante PEC, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi definitivi e verifica la regolarità dei servizi svolti.

3. L'Ente, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 135/2012, e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva altresì la facoltà di:

a. procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, in autotutela a non stipulare il contratto derivato, qualora fossero attivate nuove convenzioni migliorative o più convenienti stipulate da CONSIP S.p.a. cui sia possibile aderire, atteso l'obbligo di adesione o parametrizzazione del prezzo/qualità previsto nelle soprarichiamate disposizioni;

b. recedere in qualsiasi tempo dal singolo contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato previa formale comunicazione, mediante PEC o raccomandata a/r, all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad adeguare i propri a tali parametri.

Articolo 19

Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero sollevarsi relativamente al contratto di appalto, alla sua interpretazione ed esecuzione e ad ogni altra questione comunque connessa allo stesso, è competente in via esclusiva il Foro di appartenenza di ciascun Ente.

Articolo 20

Riservatezza e Codice di comportamento

1. L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni personali, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori o dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. L'aggiudicatario dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni ancora vigenti del D. L. vo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione ipso iure del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti. In particolare dovrà impegnarsi a:

- a. Rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta dall'Ente;

b. Vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento di cui si entri in possesso per lo svolgimento dell'appalto e che riporti informazioni riservate o non attinenti l'oggetto dell'appalto;

c. Porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e in particolare tutte le azioni anche di natura legale necessarie ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

6. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili all'aggiudicatario e/o ai suoi dipendenti, lo stesso sarà tenuto a risarcire l'Ente degli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione ivi comprese le eventuali spese legali derivanti e gli acquisti resisi necessari per il ripristino della liceità della situazione.

7. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività oggetto del contratto e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di dominio pubblico.

8. Ai fini di cui al presente articolo le Amministrazioni con la sottoscrizione del contratto derivato forniscono all'aggiudicatario la propria informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE 679/2016 e stipulano l'accordo al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 e 25 del Regolamento UE 679/2016

Articolo 21

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto quadro e derivato, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di

registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Ente in ragione

della forma di sottoscrizione scelta dalla singola Amministrazione.

2. Sono a carico dell'aggiudicatario anche le spese sostenute e da rimborsarsi entro 60 giorni per le pubblicazioni della procedura di gara ai sensi dell' art 216 c. 11 del codice.

Articolo 22

Sottoscrizione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto di accordo quadro è stipulato, in modalità elettronica secondo le norme vigenti di cui al DL 82/2005 mediante scrittura privata
2. Per il contratto sarà dovuta, a spese dell'aggiudicatario, il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 ogni 100 righe secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

Articolo 23

Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
2. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto inviato via PEC e sottoscritto con firma digitale tra le parti
3. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

4. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali

del rapporto tra le Parti, come indicati nei documenti di gara.

Per l'Ente

Il Direttore

Dott. Ravanello Alberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per il l'aggiudicatario

L'Amministratore delegato

Dott. Massimo Minaudo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.